



Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE NR. 85 DEL 28/06/2013

OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2013

L'anno 2013 addì ventotto Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione notificata ai singoli consiglieri, nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1° convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Sig. REGGIANINI STEFANO - Sindaco è PRESENTE

I consiglieri assegnati al Comune ed in carica alla data odierna sono i Signori:

		Pres/Ass	votazione	Votazione imm eseg.
1.	BOCCIA ROSARIO	P	F	F
2.	SILVESTRI MATTEO	P	F	F
3.	CASAGRANDE ANDREA	A	N	N
4.	GHERMANDI DEVID	A	N	N
5.	RENZO VINCENZO	A	N	N
6.	LUPO SALVATRICE	P	F	F
7.	FRANCIOSI LORENZO	P	F	F
8.	VANZINI RENATA	P	F	F
9.	MEZZINI GABRIELE	P	F	F
10.	ZANASI DANIELE	P	F	F
11.	BARONI MARGHERITA	P	F	F
12.	CHIEPPA LUIGI	P	F	F
13.	MANFREDI FIORENZO	P	C	C
14.	GIDARI GIOVANNI	P	C	C
15.	RIGHINI ROSANNA	P	C	C
16.	FANTUZZI ENRICO	P	C	C
17.	BARBIERI GIORGIO	P	C	C
18.	GABBIADINI MARCO	A	N	N
19.	CAMPEDELLI ERMETE MARIA	P	C	C
20.	SANTUNIONE SILVIA	A	N	N

PRESENTI N.: 16

ASSENTI N.:5

Voti favorevoli: 10

Voti contrari:6

Voti astenuti:0

Non votanti:5

Assiste il SEGRETARIO GENERALE - ANNA LISA GARUTI

Il Sig. ROSARIO BOCCIA - CONSIGLIERE assume la presidenza dell'adunanza e riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta formulando la proposta, approvata senza osservazioni dal Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: ZERRI GIAMPAOLO - MANNI NADIA - BONORA MAURIZIA - VIGARANI MASSIMILIANO - SABATTINI LUCA -

-Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ROSARIO BOCCIA**

**IL SEGRETARIO
ANNA LISA GARUTI**



OGGETTO: I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'articolo 14, comma 6 del D.Lgs n. 23/2011, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 prevede che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
- l'art.13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art.13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;

CONSIDERATO CHE la legge n. 228/24.12.2012 (legge di stabilità 2013) ha apportato numerose modifiche alla normativa IMU, in particolare:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 dell'art. 13;
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 dell'art. 13 del dl 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- è abrogato il comma 11 dell'art. 13 del dl 201/2011;

VISTA inoltre la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013, la quale specifica che “per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013. L'unico effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2 per cento”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.03.2012 avente ad oggetto: “I.M.U. (Imposta Municipale Propria) – approvazione aliquote e detrazioni di imposta anno 2012”, successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30.10.2012;



RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale in data 05.06.2013, n. 70, con la quale sono state proposte le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'IMU per l'anno 2013, per la successiva approvazione in Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30.10.2012;

CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- a) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 5,50 per mille;
- b) aliquota pari allo 5,50 per mille alle unità immobiliari di cui all'art. 8, c.4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari-ACER),
- c) aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a figli e parenti fino al 1° grado in linea retta, che vi stabiliscono la loro abitazione principale;
- d) aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98;
- e) aliquota pari al 4,00 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dal "Progetto casa affitto garantito – Castelfranco Emilia";
- f) aliquota pari allo 10,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi due anni successivi alla data di accatastamento;
- g) aliquota pari al 9,00 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1, C/3 e D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale (compresi gli immobili in leasing);
- h) aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;
- i) aliquota pari al 7,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;
- j) aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti nelle zone identificate nel PSC vigente quali centri storici, utilizzati per l'esercizio di una nuova attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq di superficie di vendita/somministrazione). La perimetrazione dei centri storici si intende così come individuata dal PSC (Piano Strutturale comunale) vigente.
L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva.
- k) aliquota pari al 9,00 per mille per i terreni agricoli;
- l) aliquota ridotta pari allo 2,00 per mille per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- m) aliquota pari allo 9,60 per mille per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;



VISTO il D.L. n. 35 del 08.04.2013, art. 10 comma 4 lettere a) e b);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

SENTITO il Segretario Generale il quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento;

IN APPLICAZIONE della disposizione di cui all'articolo 41 co. 6 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari le proposte di deliberazione di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dell'ordine del giorno della seduta odierna vengono trattate e discusse congiuntamente.

Ogni proposta di deliberazione è sottoposta a distinta votazione. I consiglieri intervenuti nella discussione e l'ordine degli interventi sono riportati nel testo della deliberazione n. n. 81 del 28/06/2013 alla quale integralmente si rinvia

in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni di imposta per l'imposta municipale propria:
 - a) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 5,50 per mille;
 - b) aliquota pari allo 5,50 per mille alle unità immobiliari di cui all'art. 8, c.4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari-ACER),
 - c) aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a figli e parenti fino al 1° grado in linea retta, che vi stabiliscono la loro abitazione principale;
 - d) aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98;
 - e) aliquota pari al 4,00 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dal "Progetto casa affitto garantito – Castelfranco Emilia";
 - f) aliquota pari allo 10,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi due anni successivi alla data di accatastamento;
 - g) aliquota pari al 9,00 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1, C/3 e D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale (compresi gli immobili in leasing);
 - h) aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;
 - i) aliquota pari al 7,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;
 - j) aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti nelle zone identificate nel PSC vigente quali centri storici, utilizzati per l'esercizio di una nuova attività da



artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq di superficie di vendita/somministrazione). La perimetrazione dei centri storici si intende così come individuata dal PSC (Piano Strutturale comunale) vigente. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva.

- k) aliquota pari al 9,00 per mille per i terreni agricoli;
- l) aliquota ridotta pari allo 2,00 per mille per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- m) aliquota pari allo 9,60 per mille per le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

2) di stabilire che i benefici di cui al punto 1):

lettera c): aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a figli e parenti fino al 1° grado in linea retta, che vi stabiliscono la loro abitazione principale;

lettera d): aliquota pari allo 7,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della Legge n. 431/98;

lettera e): aliquota pari al 4,00 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dal "Progetto casa affitto garantito – Castelfranco Emilia";

lettera g): aliquota pari al 9,00 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1, C/3 e D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale (compresi gli immobili in leasing);

lettera h): aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

lettera i): aliquota pari al 7,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale D/7 posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio di una nuova attività produttiva a carattere industriale, artigianale e commerciale, che comporti l'assunzione di lavoratori per un periodo non inferiore ai 12 mesi, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

lettera j): aliquota pari al 4,60 per mille per i fabbricati con categoria catastale C/1 e C/3 posseduti nelle zone identificate nel PSC vigente quali centri storici, utilizzati per l'esercizio di una nuova attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq di superficie di vendita/somministrazione). La perimetrazione dei centri storici si intende così come individuata dal PSC (Piano Strutturale comunale) vigente. L'agevolazione si applica per la durata di tre anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

lettera m): aliquota pari allo 9,60 per mille per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 431/98 (locazione a canone libero), a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale

sono subordinati, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita comunicazione, redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

3) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;



- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2013;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

Dopodichè vista l'urgenza di dare tempestiva comunicazione ai contribuenti delle aliquote IMU, considerato che verranno applicate dall'anno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del d.lgs n. 267/2000

Servizio proponente	TRIBUTI
RESPONSABILE FINANZE E PROGRAMMAZIONE	NERI MILENA
Istruttore	Castaldi Silvia

